

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 21 MAGGIO 1879

sentate dall'onorevole Melchiorre, perchè altrimenti dovremmo votare prima l'articolo 4 e poi il 3, il che sarebbe un disordine nella legge.

MELCHIORRE. Io sono dolente di non esser d'accordo con l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Ripeto per la seconda volta che nell'articolo 3 viene stabilita l'obbligatorietà, da cui nasce l'obbligo di pagare la quota, poi viene la misura e la determinazione. Ma io ho interesse che la Camera stabilisca o no la obbligatorietà, così tardivamente accettata dal Ministero; imperocchè la prima proposta parlava di provincie interessate; il Ministero attuale, dopo aver fatta la nuova proposta, esaurita la discussione generale sul progetto Baccarini, su cui aveva elaborata una lunga relazione l'onorevole Morana, è venuto or ora innanzi alla Camera a riconoscere giusta l'obbligatorietà nell'articolo 3, e ci rimanda all'articolo 4 solo per determinare le norme e il modo di pagare la quota di concorso.

Ciò premesso, io domando, ed in caso di disaccordo, chi sarà il giudice che dovrà decidere, prima che sia pubblicato il decreto reale?

Ed aggiungo, se l'obbligatorietà nasce dall'articolo 3, ne viene come corollario che la causa della obbligazione debba precedere il criterio, che determina la misura ed il modo e tempo della soddisfazione della quota di concorso, e che ammessa la obbligatorietà, si ammettono pure le conseguenze che necessariamente ne derivano. Ed io, per conseguenza, non potrei votare l'articolo 3, e con me, credo, non possano votarlo tutti quelli i quali non hanno parte in questo banchetto ferroviario. (*Oh! oh! — Rumori*) Se questa obbligatorietà che è stabilita nell'articolo 3 non sarà ben definita e nella causa e negli effetti, io non potrei votarlo. E la mia coscienza non sarà tranquilla fino a che io non saprò chi contrae l'obbligo che viene con quest'articolo sancito.

Io credo di essermi spiegato abbastanza chiaro. O le risposte che mi verranno date saranno esplicite e conformi ai principii dell'equità e della giustizia, io voterò tranquillo; od esse saranno dubbiose, ed io le rifletterò, riserbandomi di determinare in qual modo io debba votare.

GRIMALDI, *relatore*. L'onorevole Melchiorre, pur accettando, come parmi d'aver udito, l'obbligatorietà, giustamente domanda a quali delle provincie essa si applichi. Ed è naturale che prima di determinare un obbligo, si debba indicare la persona obbligata. Ora l'obbligo del concorso, fissato dall'articolo 3, riguarda due categorie di provincie; le provincie *traversate dalle linee*, e le provincie *direttamente interessate*.

L'onorevole Melchiorre non muoveva alcun dubbio sulle provincie *traversate dalle linee*, perchè ri-

teneva ben naturale che esse corrispondessero per quella parte di utile che loro viene dalla ferrovia. Ma mostrava delle apprensioni sulle provincie *direttamente interessate*.

Ecco, onorevole Melchiorre, uno schiarimento, che spero tranquillizzerà completamente la sua coscienza. Le provincie *direttamente interessate* sono quelle che sebbene non siano materialmente attraversate dalle linee, immettono però i loro prodotti sulle linee medesime, o ritraggono da esse un utile, un vantaggio diretto, avendo nuovi sbocchi i loro commerci, le loro industrie.

Ora potrebbe qualcuno domandare che questo interesse diretto, di cui nella legge si parla, fosse meglio determinato. Io risponderei, che la Commissione, a garanzia della esatta e giusta determinazione di questo interesse diretto, ha voluto che si sentisse il Consiglio provinciale; ha voluto che si sentissero il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici; e così ha creato le maggiori cautele possibili, per cui l'obbligo che è messo nell'articolo 3 possa essere veramente applicato a quelle provincie, le quali realmente traggono un utile qualunque dalle costruzioni ferroviarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Prego di precisarlo ed attenervisi.

MELCHIORRE. Indico il fatto personale con brevissime parole.

La mia interrogazione fu precisa, ed era diretta al ministro ed alla Commissione. La risposta contiene un equivoco. Io domando se le provincie limitrofe a quelle attraversate dalle costruzioni delle nuove linee ferroviarie complementari, sono o no escluse dall'obbligatorietà.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Debbo pregare l'onorevole Melchiorre di riflettere che sono due le questioni, e distinte fra loro.

La questione che ora abbiamo nell'articolo 3 è questa: ci deve essere oppure no, per alcune linee il concorso delle provincie? Ecco quale è la questione che ora ci occupa.

L'onorevole Melchiorre dice: ma questo concorso obbligatorio quali provincie colpirà? Quelle per le quali passa la strada ferrata? Quelle che sono interessate di mantenerla? Quali provincie potrà interessare? Questa è la questione che precisamente si risolve nell'articolo 4. È nell'articolo 4 che si definisce chi sia obbligato a concorrere; è nell'articolo 4 che si dice laddove non vi sia disaccordo.

« Con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato sarà stabilito il riparto delle quote